

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Lucratività attenuata: le SSD devono scegliere fra dividendi e agevolazioni

Lucratività attenuata e art. 148 TUIR: per la circolare 7/E del 2026 le SSD devono scegliere fra dividendi ai soci e decommercializzazione dei corrispettivi.

È IL punto più pesante della circolare 7/E del 7 agosto 2026 e quello che impone un'azione concreta nel breve periodo. Per l'Agenzia delle Entrate le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative, pur potendo adottare le clausole sulla lucratività attenuata introdotte dalla riforma dello sport, devono comunque mantenere in statuto il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili prescritto dall'art. 148 comma 8 del TUIR, se vogliono continuare a decommercializzare i corrispettivi specifici ai fini Ires e Iva. Poiché le due previsioni non possono convivere sullo stesso punto, la...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Lucratività attenuata e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE

Concordato preventivo biennale 2026-2027: i benefici per chi rinnova

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale, il cosiddetto decreto Omnibus. Il testo dedica al concordato preventivo biennale il suo capitolo più corposo e costruisce un pacchetto di premi per chi decide di rinnovare l'adesione per il 2026-2027: rate senza interessi, ravvedimento speciale allargato al quadriennio 2020-2023, soglie più alte per il visto di conformità. La platea di riferimento sono le circa 461 mila partite Iva soggette agli Isa che avevano già scelto lo strumento nel...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Precompilata del defunto: come gli eredi ottengono l'abilitazione e la inviano

La morte di un contribuente non azzera il dovere di dichiarare i redditi maturati fino al giorno del decesso: quel dovere si sposta sugli eredi, chiamati a rispondere della bontà dei dati pure quando è il fisco a consegnare la...

SEGUE A PAGINA 9 →

FISCO & IMPOSTE

Regime forfettario quadro RS: i costi dell'auto si indicano al 50%

Pur non elaborando gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, chi aderisce al regime forfettario deve comunque trasmettere diverse informazioni sull'attività, e lo fa compilando il quadro RS del modello Redditi Persone...

SEGUE A PAGINA 13 →

FISCO & IMPOSTE

StudioPizzano.it cambia pelle: online il nuovo sito, tra consulenza e informazione fiscale

Il nuovo studiopizzano.it è online. Il cambiamento si vede subito nella grafica, ma fermarsi all'aspetto estetico sarebbe riduttivo. Il sito dello Studio Pizzano cambia soprattutto funzione: accanto alla presentazione delle attività...

SEGUE A PAGINA 16 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

SPORT & ASD: 1 • FISCO & IMPOSTE: 4 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Lucratività attenuata: le SSD devono scegliere fra dividendi e agevolazioni

Lucratività attenuata e art. 148 TUIR: per la circolare 7/E del 2026 le SSD devono scegliere fra dividendi ai soci e decommercializzazione dei corrispettivi.

[PAG. 3 →](#)

🏛️ FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

4 APPROFONDIMENTI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Concordato preventivo biennale 2026-2027: i benefici per chi rinnova

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il correttivo Omnibus premerebbe chi rinnova con rate senza interessi e ravvedimento speciale sul 2020-2023.

[PAG. 6 →](#)

DICHIARAZIONI

Precompilata del defunto: come gli eredi ottengono l'abilitazione e la inviano

La morte di un contribuente non azzerava il dovere di dichiarare i redditi maturati fino al giorno del decesso: quel dovere si sposta sugli eredi, chiamati a...

[PAG. 9 →](#)

DICHIARAZIONI

Regime forfettario quadro RS: i costi dell'auto si indicano al 50%

Regime forfettario e quadro RS del modello Redditi 2026: i costi dei veicoli a uso promiscuo, carburante compreso, vanno indicati al 50% e con l'IVA non...

[PAG. 13 →](#)

SENZA CATEGORIA

StudioPizzano.it cambia pelle: online il nuovo sito, tra consulenza e informazione fiscale

Il nuovostudiopizzano.it è online. Il cambiamento si vede subito nella grafica, ma fermarsi all'aspetto estetico sarebbe riduttivo.

[PAG. 16 →](#)

🏢 IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Correzione errori contabili: semplificata solo con revisione legale

La correzione errori contabili con procedura semplificata spetta solo ai bilanci con revisione legale obbligatoria: condizioni e limiti dopo il DLgs 192/2025.

[PAG. 19 →](#)

Lucratività attenuata: le SSD devono scegliere fra dividendi e agevolazioni

Lucratività attenuata e art. 148 TUIR: per la circolare 7/E del 2026 le SSD devono scegliere fra dividendi ai soci e decommercializzazione dei corrispettivi. È il punto più pesante della circolare 7/E del 7 agosto 2026 e quello che impone un'azione concreta nel breve periodo. Per l'Agenzia delle Entrate le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative, pur potendo adottare le clausole sull'attività attenuata introdotte dalla riforma dello sport, devono comunque mantenere in statuto il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili prescritto dall'art. 148 comma 8 del TUIR, se vogliono continuare a decommercializzare i corrispettivi specifici ai fini Ires e Iva.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

art. 6 D.Lgs. 36/2021, art. 8 D.Lgs. 36/2021, art. 148 TUIR.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Lucratività attenuata e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Lucratività attenuata e art. 148 TUIR: per la circolare 7/E del 2026 le SSD devono scegliere fra dividendi ai soci e decommercializzazione dei corrispettivi.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Lucratività attenuata: le SSD devono scegliere fra dividendi e agevolazioni, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

È il punto più pesante della circolare 7/E del 7 agosto 2026 e quello che impone un'azione concreta nel breve periodo. Per l'Agenzia delle Entrate le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative, pur potendo adottare le clausole sulla **lucratività attenuata** introdotte dalla riforma dello sport, devono comunque mantenere in statuto il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili prescritto dall'art. 148 comma 8 del TUIR, se vogliono continuare a decommercializzare i corrispettivi specifici ai fini Ires e Iva. Poiché le due previsioni non possono convivere sullo stesso punto, la conseguenza pratica è una scelta secca: o si distribuisce, o si resta nel regime agevolato.

IL QUESITO POSTO ALL'AGENZIA

La domanda era circoscritta. Le SSD costituite ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2021, cioè nelle forme delle società di capitali e delle cooperative previste dal libro V del codice civile, che abbiano inserito nei loro statuti le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 8 dello stesso decreto, possono fruire dell'art. 148 comma 3 del TUIR e del regime di favore ai fini Iva dell'art. 4 quarto comma del DPR 633/1972?

Dietro la domanda c'è una questione dibattuta fin dall'entrata in vigore della riforma: molti statuti adeguati fra il 2023 e il 2024 hanno recepito l'art. 8 come clausola

standard, senza interrogarsi sull'effetto che quella clausola produce sul regime fiscale dell'ente.

COSA CONSENTE L'ART. 8 DEL D.LGS. 36/2021

L'art. 7 del decreto impone che lo statuto degli enti sportivi dilettantistici preveda espressamente l'assenza di fini di lucro nei termini definiti dall'art. 8. Ed è proprio l'art. 8 a costruire questa assenza in modo attenuato per gli enti in forma societaria.

Dopo aver posto, ai commi 1 e 2, l'obbligo di destinare utili e avanzi all'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e il divieto di distribuzione anche indiretta, il comma 3 apre una deroga per gli enti sportivi costituiti in forma societaria ai sensi del libro V del codice civile. A questi è consentito destinare una quota **inferiore al 50%** degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferite al periodo corrispondente all'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti; oppure, in alternativa, distribuire dividendi ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, calcolato sul capitale effettivamente versato.

Il comma 4 aggiunge che negli stessi enti è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed

eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti del comma 3.

QUANTO VALE DAVVERO LA FACOLTÀ DISTRIBUTIVA

Convieni mettere numeri sulla deroga, perché il suo peso economico è spesso sopravvalutato. Si prenda una SSD con capitale effettivamente versato di 100.000 euro e un utile d'esercizio di 40.000 euro. Il primo tetto è quantitativo: la quota destinabile ai soci deve restare al di sotto del 50% dell'utile, quindi meno di 20.000 euro. Il secondo è percentuale e si misura sul capitale: ipotizzando un interesse massimo dei buoni postali fruttiferi del 3%, il limite diventa il 5,5% di 100.000 euro, cioè 5.500 euro lordi. Vale il più stringente dei due, e nella generalità dei casi è il secondo. Il tetto percentuale, essendo ancorato al capitale versato e non all'utile, penalizza in modo particolare le società sottocapitalizzate, che sono la maggioranza.

CHE COSA CHIEDE IN CAMBIO L'ART. 148 DEL TUIR

La decommercializzazione consiste nella non imponibilità ai fini Ires delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso corrispettivi specifici, a favore di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività nell'ambito di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

L'applicazione è però subordinata alla conformazione dello statuto, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, alle clausole del comma 8 dell'art. 148, richiamate ai fini Iva dall'art. 4 del decreto Iva. Fra queste, la lettera a) impone il **divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il conflitto è evidente: una clausola vieta in modo assoluto ciò che l'altra ammette entro limiti quantitativi.

LA SOLUZIONE DELL'AGENZIA: PREVALE LA CONDIZIONE FISCALE

La circolare risolve a favore della norma tributaria, e lo fa con un appiglio testuale preciso. L'art. 36 del D.Lgs. 36/2021, rubricato «Trattamento tributario», al comma 3 stabilisce che per le società e le associazioni sportive dilettantistiche *senza fini di lucro* resta ferma l'agevolazione dell'art. 148 comma 3 del TUIR. La disposizione conferma che i nuovi enti rientrano fra i destinatari del beneficio, ma non ne modifica i presupposti: l'applicabilità resta subordinata alla sussistenza delle condizioni del comma 8 dello stesso art. 148.

Da qui la conclusione: gli enti sportivi dilettantistici costituiti secondo il D.Lgs. 36/2021 che intendano beneficiare dell'art. 148 comma 3 sono tenuti a integrare le clausole statutarie risultanti dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 con quelle previste dal comma 8 dell'art. 148 del TUIR. Le medesime considerazioni valgono ai fini della decommercializzazione Iva dell'art. 4 del decreto Iva.

L'impostazione non è nuova nel metodo. Già la circolare 18/E del 2018 aveva chiarito che le SSD senza fini di lucro costituite sotto il previgente art. 90 della L. 289/2002 dovevano integrare le clausole statutarie richieste da quella norma con quelle dell'art. 148 comma 8. Il D.Lgs. 36/2021 ha però superato, dal 1° luglio 2023, l'impianto dell'art. 90 nella parte che qui rileva, sostituendolo con uno in cui la non lucratività degli enti societari non è più assoluta. È questo il passaggio che rendeva incerta la trasposizione della vecchia posizione, ed è questo il punto su cui la circolare prende posizione.

CHE COSA SIGNIFICA IN CONCRETO «INTEGRARE»

Qui sta la parte più scomoda. Formalmente la circolare parla di integrazione delle clausole; sostanzialmente, poiché le due previsioni sono incompatibili sul medesimo oggetto, integrare significa **rinunciare in statuto alla facoltà distributiva**. Non è possibile scrivere in un unico statuto sia il divieto assoluto della lettera a) sia la possibilità di distribuire dividendi entro il tasso dei buoni postali maggiorato: la seconda previsione svuoterebbe la prima, e la prima renderebbe inapplicabile la seconda.

La scelta è quindi binaria e va fatta a monte.

SCELTA STATUTARIA	COSA SI OTTIENE	COSA SI PERDE
Divieto assoluto ex art. 148 comma 8 lett. a) TUIR	Decommercializzazione Ires dei corrispettivi specifici e regime di favore ai fini Iva	Dividendi, aumento gratuito del capitale e rimborso del capitale ai soci
Lucratività attenuata ex art. 8 commi 3 e 4 D.Lgs. 36/2021	Distribuzione di utili entro il tasso dei buoni postali maggiorato di 2,5 punti e rimborso del capitale versato	Agevolazioni dell'art. 148 comma 3 TUIR e regime di favore Iva collegato

Per la maggior parte delle realtà di piccole e medie dimensioni il conto è presto fatto: la decommercializzazione incide su tutta la contribuzione ordinaria degli iscritti, mentre il dividendo distribuibile resta compresso dal doppio tetto visto sopra. La convenienza della lucratività attenuata si concentra su un numero ristretto di società, in genere quelle con soci finanziatori esterni che pretendono un ritorno, sia pure contenuto, sul capitale immesso.

LE ASD RESTANO FUORI DAL PROBLEMA

La questione riguarda soltanto gli enti in forma societaria. Per le associazioni sportive dilettantistiche il divieto di distribuzione resta assoluto già in base al D.Lgs. 36/2021, quindi non si pone alcun disallineamento con l'art. 148 comma 8: la verifica statutaria, per loro, si limita alla presenza integrale delle clausole richieste dal TUIR, che è

un controllo comunque da fare e che riserva ancora sorprese negli statuti mai aggiornati.

I PROFILI CHE LA CIRCOLARE LASCIA APERTI

Due questioni restano senza risposta e vanno gestite con prudenza.

La prima riguarda il **rilievo della sola clausola statutaria**. Il testo è costruito sul requisito formale: le agevolazioni spettano a condizione che lo statuto contenga le clausole del comma 8. Ne discenderebbe che la semplice presenza in statuto della facoltà distributiva, anche se mai esercitata, basta a precludere il beneficio. È la lettura più aderente al testo e va assunta come ipotesi di lavoro, pur restando difendibile in contraddittorio la tesi opposta, che valorizza il comportamento concreto dell'ente: chi intenda sostenerla deve però metterla in conto come contenzioso, non come posizione tranquilla.

La seconda riguarda l'**efficacia temporale**. La circolare non contiene indicazioni su sanzioni, ravvedimento, termini di adeguamento o tutela dell'affidamento ai sensi dell'art. 10 della L. 212/2000. Il silenzio pesa, perché la posizione tocca annualità già chiuse, dal secondo semestre 2023 in avanti, e perché molti statuti sono stati adeguati alla riforma seguendo modelli che recepivano l'art. 8 come clausola standard. La modifica statutaria, inoltre, produce effetto dal momento in cui è deliberata e non sana di per sé il passato: è ragionevole attendersi richieste di chiarimento da parte delle rappresentanze di categoria proprio su questo fronte.

Va poi tenuto presente un elemento di contesto che cambia il perimetro del danno a seconda dell'annualità: dal 1° gennaio 2026 il trattamento Iva delle prestazioni sportive rese dagli enti dilettantistici è passato dall'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta a un regime di esenzione. Fino alle annualità 2025 la clausola

statutaria incide direttamente sulla decommercializzazione Iva dei corrispettivi specifici; dal 2026 l'esame va rifatto sulle condizioni proprie della nuova disciplina, che resta comunque riservata agli enti senza scopo di lucro. In entrambi gli scenari la clausola distributiva è un problema, ma il modo in cui si manifesta non è lo stesso e va verificato esercizio per esercizio.

Sempre in via prudenziale, conviene non trattare la questione come confinata all'art. 148: anche altri regimi di favore riservati agli enti sportivi senza scopo di lucro, a partire dal forfetario della L. 398/1991, si reggono sul requisito della non lucratività. In assenza di una presa di posizione espressa su questo punto, l'ente che conserva in statuto la facoltà distributiva farebbe bene a considerare il rischio esteso all'intero pacchetto agevolativo, non alla sola decommercializzazione.

COSA FARE ADESSO

Per gli enti in forma societaria la verifica è immediata e riguarda tre documenti: lo statuto vigente, il modello adottato in sede di adeguamento alla riforma e i bilanci degli esercizi in cui sono stati decommercializzati corrispettivi specifici.

Se lo statuto contiene le clausole dell'art. 8 commi 3 e 4 e l'ente ha applicato l'art. 148 comma 3, la modifica statutaria va messa in agenda, con delibera dell'assemblea straordinaria e le forme richieste dalla norma fiscale per il testo statutario, valutando contestualmente il rischio sulle annualità pregresse e l'eventuale ricorso al ravvedimento. Se invece la lucratività attenuata è una previsione mai utilizzata e priva di rilievo strategico, la sua espunzione è l'intervento più semplice e meno costoso per mettere in sicurezza il regime agevolato: nella maggior parte degli statuti si tratta di eliminare due commi che nessuno ha mai avuto intenzione di applicare.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/lucrativita-attenuata-ssd-decommercializzazione-articolo-148-tuir/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Concordato preventivo biennale 2026-2027: i benefici per chi rinnova

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il correttivo Omnibus premia chi rinnova con rate senza interessi e ravvedimento speciale sul 2020-2023. Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale, il cosiddetto decreto Omnibus. Il testo dedica al concordato preventivo biennale il suo capitolo più corposo e costruisce un pacchetto di premi per chi decide di rinnovare l'adesione per il 2026-2027: rate senza interessi, ravvedimento speciale allargato al quadriennio 2020-2023, soglie più alte per il visto di conformità.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale, il cosiddetto decreto Omnibus. Il testo dedica al concordato preventivo biennale il suo capitolo più corposo e costruisce un pacchetto di premi per chi decide di rinnovare l'adesione per il 2026-2027: rate senza interessi, ravvedimento speciale allargato al quadriennio 2020-2023, soglie più alte per il visto di conformità. La platea di riferimento sono le circa 461 mila partite Iva soggette agli Isa che avevano già scelto lo strumento nel primo biennio, il 2024-2025.

IL PUNTO DI PARTENZA: COSA È GIÀ LEGGE E COSA NO

Prima di ragionare sui vantaggi conviene separare i due piani, perché non hanno lo stesso peso.

È già diritto vigente il nuovo calendario. Il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha spostato al 31 ottobre 2026 il termine per accettare la proposta relativa al biennio 2026-2027, allineandolo alla scadenza dichiarativa; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il riferimento è l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. Il 31 ottobre 2026 cade di sabato: in applicazione della regola generale sugli adempimenti che scadono di sabato o in giorno festivo il termine dovrebbe slittare al primo giorno lavorativo

successivo, lunedì 2 novembre, ma è prudente non costruire la pianificazione dello studio su quei due giorni.

RATE SENZA INTERESSI E ACCERTAMENTO PIÙ CORTO

Per chi rinnova il concordato preventivo biennale, il correttivo prevede tre vantaggi principali:

- versamento rateale, senza interessi, delle somme dovute a saldo e in acconto;
- riduzione di due anni dei termini entro cui l'Agenzia delle entrate può notificare gli avvisi di accertamento;
- semplificazioni sui rimborsi e sulle compensazioni dei crediti fiscali, di cui si dice più avanti.

La logica è quella del premio alla continuità: chi ha già sperimentato lo strumento nel primo biennio e lo conferma ottiene un trattamento migliore di chi entra adesso. Va detto che il primo dei tre vantaggi pesa quanto è alto il debito da rateizzare, mentre il secondo produce effetti che si apprezzano solo a distanza di anni: nel confronto con il costo del reddito concordato non sono voci che si equivalgono.

RAVVEDIMENTO SPECIALE: IL CONTO SI ALLARGA AL 2020-2023

È la novità più rilevante. Nella versione iniziale del provvedimento la sanatoria copriva il solo periodo d'imposta 2023; nel testo approvato in via definitiva

arriverebbe invece a comprendere l'intero quadriennio 2020-2023, e resterebbe riservata ai soggetti Isa che rinnovano il concordato dopo aver aderito al primo ciclo 2024-2025.

Il meccanismo è quello già sperimentato con il ravvedimento collegato al primo biennio. La base imponibile non è il reddito dichiarato, ma un suo incremento figurativo, tanto più alto quanto più basso è il punteggio Isa (dal 5 per cento per il punteggio massimo fino al 50 per cento per i punteggi più bassi). Su quella base si applica un'imposta sostitutiva, anch'essa graduata sull'affidabilità.

PUNTEGGIO ISA	IMPOSTA SOSTITUTIVA
punteggi elevati	10%
tra 6 e 8	12%
inferiore a 6	15%

Sulla soglia esatta che dà diritto all'aliquota del 10 per cento le prime ricostruzioni non concordano (il ravvedimento collegato al primo biennio la fissava a 8): è un dato da leggere sul testo pubblicato in Gazzetta prima di consegnare un preventivo al cliente. Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dagli effetti della pandemia, l'imposta sostitutiva sarebbe ridotta del 30 per cento. Resta fermo un versamento minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità, riferito alle imposte sui redditi e alle relative addizionali; il versamento sarebbe frazionabile in rate mensili.

Due avvertenze che cambiano il conto. La prima: la sanatoria opera sulle imposte sui redditi, sulle addizionali e sull'Irap, mentre l'Iva ne resta fuori, per cui una posizione con criticità sul fronte dell'imposta sul valore aggiunto non si chiude qui. La seconda: nella versione collegata al primo biennio l'esercizio dell'opzione comportava un allungamento dei termini di accertamento sulle annualità interessate, e le prime letture del correttivo indicano un effetto analogo; è un punto da verificare sul testo definitivo, perché convive male con la riduzione di due anni promessa a chi rinnova.

UN ESEMPIO DI CALCOLO

Una professionista con punteggio Isa pari a 7 valuta di sanare il 2022 e il 2021.

Per il 2022 l'incremento figurativo del reddito, parametrato al punteggio, è di 8.000 euro. L'imposta sostitutiva al 12 per cento sarebbe di 960 euro, sotto il minimo di legge: il versamento dovuto per quell'annualità sarebbe quindi di 1.000 euro.

Per il 2021 l'incremento figurativo è di 20.000 euro: l'imposta sostitutiva sarebbe di 2.400 euro, ridotta del 30 per cento in quanto annualità pandemica, quindi 1.680 euro effettivamente dovuti. Il totale delle due annualità si ferma a 2.680 euro.

Attenzione al caso limite: quando la riduzione del 30 per cento porta l'imposta di un'annualità sotto i 1.000 euro, l'ordine di applicazione fra sconto pandemico e minimo di

legge determina qualche centinaio di euro di differenza. Finché non ci sono istruzioni operative, la prudenza suggerisce di preventivare il minimo pieno.

VISTO DI CONFORMITÀ, SOGLIE PIÙ ALTE PER I CREDITI

Per chi rinnova il concordato salero anche le soglie entro cui si possono compensare i crediti fiscali senza richiedere il visto di conformità: da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva e da 50.000 a 70.000 euro per i crediti relativi a Irpef, Ires e Irap. Per uno studio che gestisce compensazioni ricorrenti è, in termini di adempimenti risparmiati, uno dei vantaggi più concreti del pacchetto.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CHI ADERISCE LA PRIMA VOLTA

Il correttivo interverrebbe anche su chi entra nel concordato adesso, consentendo di correggere errori od omissioni che hanno inciso sui dati utilizzati per costruire la proposta, con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. La correzione comporterebbe la rideterminazione sia del reddito concordato sia del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, così che un'imprecisione nei dati trasmessi non pregiudichi l'accesso allo strumento.

MENO CAUSE DI ESCLUSIONE, PIÙ FLESSIBILITÀ SUI SOCI

Verrebbe eliminato il requisito dell'assenza di debiti erariali e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell'anno precedente all'adesione. La modifica interessa in modo diretto i contribuenti che si sono visti decadere da una rottamazione o da un piano di rateazione riferito a debiti anteriori all'ingresso nel concordato: fino a oggi quella decadenza poteva chiudere la porta al regime.

cambia anche la disciplina dell'ingresso di nuovi soci o associati in società e associazioni professionali: se il soggetto entrante ha conseguito nell'anno precedente un reddito non superiore a 35.000 euro, il suo ingresso non farebbe scattare né l'esclusione né la cessazione dal concordato. È la risposta a un problema pratico che ha bloccato più di un passaggio generazionale negli studi associati.

PAGAMENTI ELETTRONICI E CORRISPETTIVI: TOLLERANZA DEL 5%

Fuori dal capitolo concordato, il decreto Omnibus introduce una soglia di tolleranza del 5 per cento nell'applicazione delle sanzioni collegate ai pagamenti elettronici e alla certificazione dei corrispettivi, per evitare penalità sproporzionate a fronte di scostamenti di lieve entità.

COSA FARE DA QUI AL 31 OTTOBRE

Il calendario impone una sequenza precisa. Entro agosto e settembre va costruito il confronto fra la proposta di concordato preventivo biennale per il 2026-2027 e il reddito atteso, tenendo conto dei nuovi tetti agli incrementi introdotti dal decreto fiscale per i punteggi Isa più bassi. In parallelo si quantifica il costo del ravvedimento sulle annualità 2020-2023 ancora accertabili, per ciascun cliente potenzialmente interessato, così da avere il numero pronto quando il testo sarà pubblicato. La firma sul rinnovo, infine, va data solo dopo aver letto in Gazzetta il contenuto effettivo del correttivo: le convenienze descritte qui sopra, oggi, sono ancora annunci.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 SIMULAZIONE & DATI ISA**
Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
- 2 CONFRONTO CON TREND REALI**
Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
- 3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
- 4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/concordato-preventivo-biennale-2026-2027-benefici-chi-rinnova/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Precompilata del defunto: come gli eredi ottengono l'abilitazione e la inviano

La morte di un contribuente non azzerava il dovere di dichiarare i redditi maturati fino al giorno del decesso: quel dovere si sposta sugli eredi, chiamati a rispondere della bontà dei dati pure quando è il fisco a consegnare la dichiarazione già pronta. L'Agenzia delle Entrate ha allestito, per questo adempimento, un canale telematico apposito. L'erede deve prima procurarsi un'abilitazione dedicata, attestando la propria posizione con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soltanto a quel punto entra nella precompilata del defunto, la controlla, la completa e la trasmette con le credenziali personali.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Precompilata del defunto e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La morte di un contribuente non azzerava il dovere di dichiarare i redditi maturati fino al giorno del decesso: quel dovere si sposta sugli eredi, chiamati a rispondere della bontà dei dati pure quando è il fisco a consegnare la dichiarazione già pronta.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Precompilata del defunto: come gli eredi ottengono l'abilitazione e la inviano, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La morte di un contribuente non azzerava il dovere di dichiarare i redditi maturati fino al giorno del decesso: quel dovere si sposta sugli eredi, chiamati a rispondere della bontà dei dati pure quando è il fisco a consegnare la dichiarazione già pronta. L'Agenzia delle Entrate ha allestito, per questo adempimento, un canale telematico apposito. L'erede deve prima procurarsi un'abilitazione dedicata, attestando la propria posizione con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; soltanto a quel punto entra nella precompilata del defunto, la controlla, la completa e la trasmette con le credenziali personali. Rispetto alla prassi comune, il percorso concede scadenze più lunghe, fissa regole specifiche in presenza di più eredi e pone vincoli di riservatezza sui dati sanitari del defunto. Le modifiche introdotte nel biennio 2025-2026 hanno poi allargato la gestione dell'abilitazione al rappresentante legale e alla persona di fiducia dell'erede.

L'OBBLIGO DICHIARATIVO NON SI ESTINGUE CON LA MORTE DEL CONTRIBUENTE

Il punto di avvio è lineare, eppure viene spesso trascurato: con la scomparsa del contribuente non spariscono gli obblighi fiscali riferiti al tempo in cui era in vita. Gli eredi prendono il suo posto sul piano giuridico ed economico e, insieme al resto, raccolgono anche il compito di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto, laddove ne sussistessero i presupposti. È un

adempimento pienamente distinto dalla **dichiarazione di successione**, cioè l'atto che rende noto all'Agenzia delle Entrate come è composto il patrimonio ereditario ai fini delle imposte di successione: i due percorsi hanno tempi e binari propri, e nessuno dei due copre l'altro. L'obbligo dichiarativo, per giunta, non dipende dalle formalità civilistiche di accettazione dell'eredità, perché tocca la posizione fiscale personale del defunto fino alla data del decesso e non la successione come tale.

CHI DEVE DICHIARARE E QUALI REDDITI RIENTRANO NELLA DICHIARAZIONE

L'obbligo si attiva ogni volta che il contribuente, restando in vita, sarebbe stato ugualmente tenuto a dichiarare i redditi incassati nell'anno. In tali situazioni gli eredi inseriscono nel modello l'intera massa dei redditi prodotti dal defunto fino al giorno del decesso, con gli oneri deducibili e detraibili che egli aveva davvero pagato e che risultano già trasmessi all'Anagrafe tributaria da sostituti d'imposta, banche, assicurazioni, farmacie e dagli altri soggetti obbligati all'invio dei dati. Vi ricadono, ad esempio, le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali che il defunto aveva versato prima di morire. Poiché buona parte di questi elementi è già nelle mani del fisco, la dichiarazione precompilata è lo strumento più immediato per chiudere l'adempimento, sempre che si segua la procedura di accesso riservata agli eredi illustrata nel seguito.

I TERMINI PER GLI EREDI: LA PROROGA DI SEI MESI

Agli eredi la legge concede un respiro temporale superiore a quello comune, proprio perché sistemare le pratiche fiscali di chi non c'è più chiede tempo di organizzazione. L'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che i termini ancora pendenti alla data della morte del contribuente, o quelli in scadenza nei quattro mesi successivi, slittano di sei mesi in favore degli eredi. Lo stesso vale per la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi e per altri adempimenti connessi, come l'impugnazione di un accertamento notificato al defunto.

Per la generalità dei contribuenti, il termine ordinario di invio telematico del modello Redditi Persone Fisiche cade quest'anno il 2 novembre 2026 (la scadenza naturale del 31 ottobre arretra di due giorni perché è un sabato). Se la morte sopraggiunge nei quattro mesi che precedono questa data, poniamo il 10 luglio 2026, l'erede gode della proroga di sei mesi computata sul termine ordinario, che si porta così al 2 maggio 2027. Quando invece il decesso è più distante dalla scadenza ordinaria, la proroga non opera e vale il termine previsto in via generale per tutti.

COME OTTENERE L'ABILITAZIONE AD ACCEDERE COME EREDE

Nemmeno l'erede già dotato di credenziali personali entra in automatico nella precompilata del defunto. Prima di poter guardare la posizione fiscale del *de cuius* occorre procurarsi un'abilitazione dedicata, che l'Agenzia delle Entrate rilascia dopo che l'interessato ha dichiarato la propria condizione di erede tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quella regolata dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (il testo unico sulla documentazione amministrativa, che permette di autocertificare sotto la propria responsabilità certi fatti senza produrre atti notarili).

La strada abituale passa dal portale dell'Agenzia delle Entrate, con accesso mediante SPID (l'identità digitale unica per i servizi pubblici), CIE (la carta d'identità elettronica), CNS (la carta nazionale dei servizi) oppure, nei casi tuttora consentiti, le credenziali Fisconline ed Entratel rilasciate direttamente dall'Agenzia. Entrati nell'area riservata, il tragitto si articola in questi passaggi:

- entrare nella sezione "Il tuo profilo";
- scegliere la voce "Autorizzazioni";
- optare per la funzione dedicata "Erede";
- aprire il link "Visualizza e gestisci le tue richieste di autorizzazione";
- compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva con i dati richiesti.

Chi si serve delle credenziali Fisconline o Entratel deve digitare anche il codice PIN abbinato. Concluso l'iter, il sistema restituisce un numero di protocollo che certifica

l'avvenuto invio della richiesta e serve poi anche a seguirne lo stato di lavorazione.

Non ogni erede, però, possiede credenziali digitali o ha confidenza con i servizi online; per questo la medesima abilitazione si può chiedere pure attraverso vie alternative, raccolte nella tabella qui sotto.

CANALE	COME FUNZIONA
Area riservata online	Accesso con SPID, CIE, CNS o Fisconline/Entratel e invio della dichiarazione sostitutiva direttamente dal web, con rilascio immediato del numero di protocollo.
PEC a una Direzione provinciale	Inoltro della richiesta, firmata digitalmente, alla casella di posta elettronica certificata di una Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
Copia per immagine del modulo cartaceo	Invio della scansione del modulo sottoscritto a mano, con in allegato un documento di identità in corso di validità.
Ufficio territoriale	Consegna diretta allo sportello, portando la documentazione che prova la qualità di erede oppure compilando sul posto la dichiarazione sostitutiva.

COME SI ACCEDE ALLA PRECOMPILATA UNA VOLTA OTTENUTA L'ABILITAZIONE

Arrivata la conferma, l'erede accede all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate sempre con le proprie credenziali personali, senza dover cambiare utenza. All'interno del servizio "Dichiarazione precompilata" sceglie l'opzione "Accedi alla dichiarazione in qualità di erede" e digita il codice fiscale del defunto: da lì il sistema apre il modello allestito per il *de cuius*, con la stessa interfaccia della precompilata ordinaria.

Da qui l'erede, quando i presupposti lo permettono, può orientarsi tra il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche. Il 730 rimane praticabile solo se il defunto aveva i requisiti reddituali richiesti, vale a dire redditi da lavoro dipendente, pensione o taluni redditi assimilati, e se il decesso si è verificato entro il 30 settembre dell'anno di presentazione: superata quella data, oppure senza i requisiti reddituali, la sola opzione disponibile è il modello Redditi Persone Fisiche.

COSA CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO E I LIMITI DI RISERVATEZZA

La precompilata messa a disposizione dell'erede abilitato riporta gli stessi elementi che figurerebbero nella dichiarazione del contribuente se fosse ancora vivo: i dati reddituali inviati da datori di lavoro ed enti previdenziali, gli oneri deducibili e detraibili comunicati da banche, assicurazioni e altri soggetti obbligati, oltre alle ulteriori informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria. A salvaguardia della riservatezza del defunto e dei suoi familiari, tuttavia, all'erede è precluso il dettaglio delle singole spese sanitarie e dei relativi rimborsi: il sistema mostra soltanto dati aggregati per tipologia di spesa, riferiti tanto al defunto quanto ai familiari che erano

fiscalmente a suo carico, a meno che in vita non sia stata presentata un'opposizione al trattamento di quei dati.

PIÙ EREDI ABILITATI: COME FUNZIONA LA DICHIARAZIONE CONDIVISA

Se gli eredi sono più d'uno, l'abilitazione si rilascia a ognuno di loro in modo distinto, ma sulla dichiarazione mette mano soltanto chi si muove per primo. Se un erede abilitato ha già trasmesso la dichiarazione, l'ha accettata senza ritocchi oppure ha anche solo cominciato a modificarne i dati, agli altri coeredi resta preclusa ogni operazione: possono limitarsi a visualizzare e stampare il modello nello stato in cui si trova in quel momento, senza correggerlo né inviarlo per proprio conto. La regola sconsiglia doppioni e sovrapposizioni, però costringe gli eredi a mettersi d'accordo prima di agire, in particolare quando la dichiarazione porta con sé scelte che ricadono su tutti, come la suddivisione di un credito d'imposta a favore del defunto.

LE NOVITÀ 2025-2026: RAPPRESENTANTE LEGALE E PERSONA DI FIDUCIA DELL'EREDE

Negli ultimi anni il ventaglio delle abilitazioni si è allargato. A partire dal 2025 la gestione delle autorizzazioni che riguardano l'erede può ricadere anche sul suo rappresentante legale, soluzione comoda quando l'erede non è nelle condizioni di operare in prima persona sui servizi telematici. Dal 2026 la stessa apertura è arrivata alla "persona di fiducia" dell'erede, a condizione che costei sia stata a propria volta abilitata con le modalità fissate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, che regola in via generale l'abilitazione di tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori e persone di fiducia a operare per conto di terzi sui servizi fiscali online. In concreto, chi assiste con continuità un erede anziano o comunque non in grado di seguire da solo le pratiche digitali può ora ricevere un incarico formale anche per questo specifico adempimento, senza ricorrere ogni volta a una delega generica.

Le regole pratiche di accesso alla campagna dichiarativa in corso sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 128479 del 30 aprile 2026, che ha rivisto le regole tecniche di funzionamento della precompilata 2026 e, per la parte relativa agli eredi, ha tenuto fermo l'impianto procedurale già esposto.

LA RESPONSABILITÀ DELL'EREDE: COSA SI EREDITA E COSA NO

Servirsi della precompilata non significa scaricare sul fisco la responsabilità dei dati dichiarati. L'erede che trasmette il modello, anche senza cambiare nulla rispetto alle voci proposte dall'Agenzia, risponde comunque della verità e della completezza di quanto indicato, alla pari di come farebbe il contribuente se fosse ancora in vita. Per questo

il controllo dei dati proposti resta un passaggio da non trascurare mai, soprattutto se il defunto aveva redditi o oneri che il sistema potrebbe non aver colto in modo corretto.

Un aspetto diverso, ma legato al primo, riguarda ciò che gli eredi ereditano realmente sul piano tributario. Le imposte non versate dal defunto, con i relativi interessi, si trasferiscono agli eredi secondo le normali regole della successione. Le sanzioni tributarie, invece, hanno natura personale e restano ancorate alla responsabilità di chi ha commesso la violazione: la Corte di Cassazione ha ripetuto più volte, anche con le ordinanze n. 8684 e n. 22476 del 2025, che le sanzioni tributarie si estinguono con la morte del trasgressore e non passano agli eredi, a prescindere dall'accettazione dell'eredità pura e semplice o con beneficio di inventario. Questo principio, però, riguarda le violazioni già poste in essere dal defunto: se è l'erede stesso a non presentare la dichiarazione dovuta per il de cuius, pur sapendone l'esistenza, la violazione diventa sua e ne risponde in proprio, in base alle regole generali sulle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, che dal 1° settembre 2024 seguono l'assetto ridisegnato dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87: la dichiarazione omessa, cioè inviata con oltre novanta giorni di ritardo sulla scadenza o mai presentata, è colpita da una sanzione pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

CHE COSA DEVONO CONTROLLARE IN PRATICA GLI EREDI

L'intreccio tra adempimento fiscale personale, procedura telematica dedicata e responsabilità diretta sui dati impone agli eredi, e ai professionisti che li affiancano, un cammino ordinato. In breve, prima di muoversi conviene accertare questi punti:

- se il defunto era realmente obbligato a dichiarare per l'anno in questione, alla luce dei redditi percepiti fino al decesso;
- quale termine ricade sul caso concreto, considerando l'eventuale proroga di sei mesi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 600 del 1973;
- se altri coeredi hanno già chiesto l'abilitazione o avviato la compilazione della dichiarazione, così da non sovrapporsi;
- quale modello adoperare, tra 730 e Redditi Persone Fisiche, secondo la data del decesso e il tipo di redditi del defunto;
- se le voci proposte dalla precompilata rispecchiano davvero la reale situazione reddituale del defunto, aggiungendo ciò che eventualmente manca.

Seguire questi passaggi permette di adempiere nel modo giusto a un obbligo che, per quanto nasca da un evento doloroso per la famiglia, resta a tutti gli effetti un adempimento fiscale, con termini, responsabilità e ricadute sue proprie. Rivolgersi a un professionista che padroneggi la procedura riservata agli eredi aiuta a evitare

passi falsi nella fase di abilitazione, di solito la più sconosciuta e la più esposta a rallentamenti, e a vivere con

più tranquillità un momento già di suo complicato.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/precompilata-eredi-contribuente-deceduto-guida-accesso/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Regime forfettario quadro RS: i costi dell'auto si indicano al 50%

Regime forfettario e quadro RS del modello Redditi 2026: i costi dei veicoli a uso promiscuo, carburante compreso, vanno indicati al 50% e con l'IVA non detratta. Righi, regole e un esempio pratico. Pur non elaborando gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, chi aderisce al regime forfettario deve comunque trasmettere diverse informazioni sull'attività, e lo fa compilando il quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche 2026. Rientrano tra questi dati sia il numero dei veicoli impiegati sia le spese per il carburante. Se l'auto viene usata tanto per l'attività quanto per fini personali o familiari, l'Agenzia delle Entrate non vuole il costo intero: chiede la sua metà, dentro la quale va tenuta anche l'IVA che il forfettario non ha potuto detrarre.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

circolare n. 10/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Regime forfettario quadro RS e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Regime forfettario e quadro RS del modello Redditi 2026: i costi dei veicoli a uso promiscuo, carburante compreso, vanno indicati al 50% e con l'IVA non detratta. Righi, regole e un esempio pratico.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Regime forfettario quadro RS: i costi dell'auto si indicano al 50%, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Pur non elaborando gli indici sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, chi aderisce al regime forfettario deve comunque trasmettere diverse informazioni sull'attività, e lo fa compilando il quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche 2026. Rientrano tra questi dati sia il numero dei veicoli impiegati sia le spese per il carburante. Se l'auto viene usata tanto per l'attività quanto per fini personali o familiari, l'Agenzia delle Entrate non vuole il costo intero: chiede la sua metà, dentro la quale va tenuta anche l'IVA che il forfettario non ha potuto detrarre. All'origine della regola c'è la circolare n. 10/E del 2016, poi integrata dall'Agenzia durante un Forum con la stampa specializzata del settembre 2024. Nel prospetto trovano posto soltanto le spese con fattura. Di seguito si vede per quale motivo anche i forfettari riempiono il quadro RS, quali righi cambiano a seconda del tipo di attività e, attraverso un conteggio, come si ricava l'importo da riportare.

PERCHÉ ANCHE UN REGIME SEMPLIFICATO PRETENDE DATI DI DETTAGLIO

Nato come regime agevolato, il forfettario prevede un'unica imposta sostitutiva, una contabilità ridotta all'osso e la dispensa da parecchi adempimenti. Ciononostante, chi vi rientra è tenuto a far pervenire al fisco alcuni dati puntuali sull'attività esercitata. A imporlo è l'art. 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, cioè la disposizione istitutiva del regime: ogni anno il

provvedimento di approvazione dei modelli dichiarativi fissa, in capo ai forfettari, precisi obblighi informativi sull'attività. La medesima norma aggiunge che restano fuori i dati di cui l'Agenzia dispone già nelle proprie banche dati, oppure quelli che il contribuente trasmette per altre vie entro il termine della dichiarazione.

La logica sta nel colmare, dal lato dei controlli, il vuoto lasciato dagli ISA. Dal momento che il forfettario non calcola l'indice di affidabilità, il fisco si procura attraverso la dichiarazione qualche elemento sulla composizione dei costi e sui mezzi utilizzati. Simili informazioni finiscono in righi dedicati del quadro RS e non toccano la determinazione dell'imposta, che continua a dipendere dai soli ricavi o compensi moltiplicati per il coefficiente di redditività. La loro utilità è statistica e serve all'analisi del rischio.

CHE COSA VIENE CHIESTO, RIGO PER RIGO

Ad aprire la sezione RS riservata ai forfettari sono i compensi versati senza trattenuta d'acconto, che vanno collocati nei righi da RS371 a RS373. Il forfettario, del resto, non riveste il ruolo di sostituto d'imposta: sui pagamenti a professionisti o ad altri collaboratori non opera alcuna ritenuta e non deve né il modello 770 né le certificazioni. L'eccezione riguarda l'erogazione di redditi di lavoro dipendente: qui, per effetto delle modifiche del decreto

legge n. 34 del 2019, il forfettario ridiventa sostituto d'imposta in piena regola. Secondo la circolare n. 10/E del 2016, nel prospetto vanno comunque esposti i compensi corrisposti durante l'anno a prescindere dalla ragione della mancata ritenuta, e dunque anche se a percepirli è un altro forfettario.

Viene poi il blocco relativo ai costi e al modo in cui l'attività è condotta, costruito diversamente secondo il tipo di contribuente. L'imprenditore compila i righi da RS375 a RS378: vi annota quanti mezzi di trasporto sono posseduti o comunque detenuti per l'attività alla fine del periodo d'imposta, la spesa per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci, gli oneri per il godimento di beni di terzi quali canoni di locazione e leasing e, da ultimo, le spese per il carburante da autotrazione. Il lavoratore autonomo, invece, fornisce meno voci: nel rigo RS381 riporta i consumi, vale a dire le spese annue per servizi telefonici e accessori, energia elettrica, carburanti e lubrificanti impiegati unicamente per la trazione di autoveicoli.

IL 50% QUANDO IL BENE SERVE ANCHE IN PRIVATO

A sollevare più incertezze sono i beni usati in parte per l'attività e in parte nella sfera privata, a cominciare dall'auto. La circolare n. 10/E del 2016 dispone che i beni strumentali a uso promiscuo vadano esposti nel prospetto per il 50%. Durante il Forum con la stampa specializzata del settembre 2024 l'Agenzia ha completato il quadro: pure le spese riferite a quei beni rispettano la medesima proporzione e si indicano al 50%.

Accanto al dimezzamento arriva un secondo chiarimento, stavolta in direzione contraria a quella prevista per gli altri regimi. Nel costo da riportare va inclusa anche l'IVA versata al momento dell'acquisto. Non detraendo l'imposta sugli acquisti, il forfettario se la ritrova come costo pieno sotto ogni profilo: perciò è l'importo lordo, IVA compresa, a fare da base per il successivo taglio del 50%. Chi ragiona invece sull'imponibile netto, alla maniera di un soggetto in contabilità ordinaria, finisce per esporre una cifra inferiore a quella giusta.

NEL PROSPETTO RIENTRA SOLO CIÒ CHE HA UNA FATTURA

C'è poi un altro sbarramento, legato alla prova della spesa. Il quadro RS accoglie unicamente i costi con fattura. Se a giustificare l'uscita è un documento diverso, come uno scontrino non parlante o una ricevuta generica, quella

spesa non va indicata. Sul carburante la differenza si tocca con mano: quando il rifornimento è coperto da fattura elettronica, ormai abitudine grazie alle tessere carburante e alle app dei gestori, il costo diventa riportabile; una mera prova di pagamento priva di fattura, al contrario, rimane esclusa dal prospetto anche se la spesa è effettiva e inerente.

UN CASO PRATICO: 2.000 EURO DI CARBURANTE OLTRE IVA

Si immagini un forfettario che nel 2025 abbia speso per il carburante della propria autovettura, adoperata sia per l'attività sia per scopi personali, 2.000 euro oltre a 440 euro di IVA, il tutto con fattura. Il percorso di calcolo è questo: dapprima l'IVA indetraibile si aggiunge al costo, per un totale di 2.440 euro; quindi entra in gioco il taglio del 50%, che riduce a 1.220 euro la somma da indicare.

FASE DEL CALCOLO	IMPORTO
Carburante risultante da fattura	2.000 euro
IVA che il forfettario non detrae	440 euro
Totale lordo	2.440 euro
Parte da riportare (uso promiscuo, 50%)	1.220 euro

I 1.220 euro vanno collocati nel rigo RS378 per chi fa attività d'impresa, mentre finiscono nel rigo RS381 per chi lavora in proprio come autonomo. Nel caso, poco frequente per un'autovettura, di un uso solo lavorativo del mezzo, il taglio del 50% non scatterebbe e occorrerebbe indicare per intero il costo lordo.

LE VERIFICHE DA FARE PRIMA DI TRASMETTERE

Prima di riempire il quadro RS dei forfettari conviene qualche controllo. È utile riconoscere i beni a uso promiscuo e tenerli distinti da quelli a uso esclusivo, dato che il dimezzamento tocca soltanto i primi. Costo per costo, va verificata la presenza di una fattura, che è l'unico documento a legittimarne l'inserimento. Le cifre si prendono al lordo dell'IVA indetraibile, mai al netto. Resta poi da scegliere i rigi corretti secondo il tipo di attività: la parte impresa, che dettaglia veicoli, acquisti di beni, godimento di beni di terzi e carburante, oppure la parte lavoro autonomo, dove tutto si condensa nella voce consumi del rigo RS381. Sbagliare qui non cambia l'imposta da versare, ma lascia una dichiarazione incompleta, rimediabile con una dichiarazione integrativa e, quando ne esistono le condizioni, con il ravvedimento operoso.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/forfettari-quadro-rs-costi-auto-al-50-percento/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

StudioPizzano.it cambia pelle: online il nuovo sito, tra consulenza e informazione fiscale

Il nuovostudiopizzano.it è online. Il cambiamento si vede subito nella grafica, ma fermarsi all'aspetto estetico sarebbe riduttivo. Il sito dello Studio Pizzano cambia soprattutto funzione: accanto alla presentazione delle attività professionali prende forma una vera area editoriale dedicata al fisco, alla contabilità, alle imprese, alle agevolazioni, ai bonus edilizi e al mondo associativo e sportivo. La nuova homepage è costruita come una prima pagina, con notizie del giorno, approfondimenti, articoli più letti, magazine e strumenti di ricerca. L'obiettivo è rendere più semplice trovare una risposta, seguire una novità normativa o capire quali temi meritano attenzione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a StudioPizzano.it cambia pelle e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il nuovostudiopizzano.it è online. Il cambiamento si vede subito nella grafica, ma fermarsi all'aspetto estetico sarebbe riduttivo.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di StudioPizzano.it cambia pelle: online il nuovo sito, tra consulenza e informazione fiscale, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il nuovo studiopizzano.it è online. Il cambiamento si vede subito nella grafica, ma fermarsi all'aspetto estetico sarebbe riduttivo. Il sito dello Studio Pizzano cambia soprattutto funzione: accanto alla presentazione delle attività professionali prende forma una vera area editoriale dedicata al fisco, alla contabilità, alle imprese, alle agevolazioni, ai bonus edilizi e al mondo associativo e sportivo.

La [nuova homepage](#) è costruita come una prima pagina, con notizie del giorno, approfondimenti, articoli più letti, magazine e strumenti di ricerca. L'obiettivo è rendere più semplice trovare una risposta, seguire una novità normativa o capire quali temi meritano attenzione. In altre parole, cambia la pelle del sito, ma cambia anche il modo in cui lo Studio Pizzano vuole essere presente online.

UN NUOVO SITO, MA SOPRATTUTTO UN NUOVO PROGETTO EDITORIALE

Per anni studiopizzano.it è cresciuto seguendo una logica abbastanza naturale. Prima il sito dello Studio, poi il blog, quindi centinaia e infine migliaia di articoli, guide, approfondimenti e risposte a quesiti. A un certo punto la quantità di contenuti ha reso evidente un problema: non bastava più pubblicare. Occorreva organizzare.

Il nuovo sito nasce da questa esigenza. Non vuole essere soltanto la vetrina digitale di uno studio professionale. Vuole diventare anche un punto di consultazione per chi lavora ogni giorno con norme fiscali, bilanci, società, agevolazioni e adempimenti.

La scelta è visibile già nella homepage, che oggi assume la struttura di una vera prima pagina fiscale e d'impresa. Le notizie più recenti convivono con l'analisi del giorno, gli articoli più letti, le principali aree tematiche e le pubblicazioni periodiche dello Studio. Il visitatore non entra più in un sito istituzionale per poi cercare il blog. Entra direttamente dentro un ambiente editoriale.

DALLO STUDIO PROFESSIONALE ALLA NEWSROOM FISCALE

Il passaggio più evidente è proprio questo. Studio Pizzano continua naturalmente a presentare i propri servizi professionali, dalla consulenza fiscale alla contabilità, dal bilancio alle operazioni societarie, fino alla consulenza per associazioni ed enti sportivi. Ma il sito assegna oggi molto più spazio alla produzione di contenuti.

[Fisco e accertamenti](#), [Contabilità e Bilancio](#), [Società, imprese e professionisti](#), [Agevolazioni e Contributi](#), [Bonus edilizi](#), [Associazioni ed Enti sportivi](#) e [Quesitario](#) diventano vere aree editoriali autonome. Non sono più

soltanto categorie tecniche di un blog. Ognuna ha una propria identità e raccoglie contenuti pensati per esigenze diverse.

È una scelta che riflette anche l'evoluzione dello Studio. La consulenza resta il centro dell'attività professionale, ma attorno ad essa si sviluppa un lavoro continuativo di informazione e divulgazione. Il sito prova quindi a mettere insieme due mondi che spesso viaggiano separati: la pratica quotidiana dello studio e l'informazione fiscale.

UNA PRIMA PAGINA COSTRUITA PER CAPIRE COSA CONTA OGGI

La [nuova homepage](#) rompe con la classica struttura dei siti professionali. Non si apre con una lunga presentazione dello Studio o con un elenco di servizi. Parte dalle notizie.

La sezione "In evidenza oggi" porta subito davanti al lettore gli aggiornamenti più recenti. L'"Analisi del giorno" dà maggiore spazio a un tema che merita una lettura più approfondita. A fianco compaiono gli articoli più letti, mentre più in basso trovano posto le diverse aree tematiche.

La logica è semplice: chi arriva sul sito deve poter capire in pochi secondi cosa sta succedendo e, se cerca un argomento specifico, deve poter raggiungerlo senza attraversare una successione di menu.

È un'impostazione più vicina a quella di una testata specializzata che a quella di un sito professionale tradizionale. Ed è probabilmente questo il cambiamento più sostanziale dell'intero progetto.

IL QUOTIDIANO FISCALE E LA SETTIMANA FISCALE TROVANO UNA CASA PROPRIA

Il nuovo sito dà maggiore rilievo anche alle pubblicazioni periodiche dello Studio. Il [Quotidiano Fiscale](#) raccoglie dal lunedì al venerdì gli articoli pubblicati nella giornata, mentre [La Settimana Fiscale](#) propone il sabato una sintesi più ampia dei contenuti e delle novità affrontate durante la settimana.

Entrambe le pubblicazioni confluiscono ora in un'area [Magazine](#) dedicata, dalla quale è possibile consultare le diverse edizioni e accedere ai fascicoli in formato PDF.

Non si tratta soltanto di una scelta grafica. Significa separare il flusso continuo delle notizie dalla lettura ragionata di un fascicolo. Chi vuole seguire l'aggiornamento quotidiano può farlo articolo per articolo. Chi preferisce recuperare tutto insieme dispone invece di una rassegna organizzata.

CERCARE TRA MIGLIAIA DI CONTENUTI SENZA PERDERSI

Quando un [archivio](#) cresce, il problema non è più soltanto produrre nuovi contenuti. Il vero problema diventa recuperare quelli già pubblicati.

Per questo la ricerca occupa oggi una posizione centrale. La homepage consente di cercare direttamente un argomento, mentre l'archivio completo permette di esplorare le pubblicazioni senza affidarsi soltanto alla sequenza cronologica.

Anche le sezioni sono state ripensate per facilitare l'orientamento. Un lettore interessato all'IVA non deve attraversare tutto il sito. Lo stesso vale per chi cerca un approfondimento su un accertamento fiscale, una questione di bilancio, una holding, un'agevolazione o il lavoro sportivo.

Il risultato che si è cercato di ottenere è molto concreto: ridurre il tempo che passa tra la domanda e il contenuto utile.

IL QUESITARIO DIVENTA PARTE INTEGRANTE DELL'INFORMAZIONE

Un ruolo particolare continua ad averlo [il Quesitario](#), costruito a partire da domande operative e casi concreti. È un formato diverso dall'articolo tradizionale, perché parte da un dubbio preciso e prova a fornire una risposta altrettanto precisa.

Nel nuovo sito il Quesitario non resta isolato. Entra nella stessa architettura delle altre aree informative e viene articolato per materia. Questo permette di affiancare agli approfondimenti generali contenuti più vicini ai problemi che professionisti, imprese, associazioni e contribuenti incontrano nella pratica.

È anche un modo per mantenere il sito ancorato alla realtà. Le norme cambiano, ma spesso le difficoltà vere nascono da una domanda molto semplice: "nel mio caso, cosa devo fare?".

UNA NUOVA IDENTITÀ GRAFICA, SENZA TRASFORMARE IL SITO IN UNA VETRINA

Naturalmente il cambiamento riguarda anche la grafica. Il nuovo [studiopizzano.it](#) utilizza una struttura più pulita, maggiore spazio bianco e una gerarchia più netta tra titoli, testi, categorie e contenuti di servizio.

Le principali sezioni hanno una propria identità visiva e sono accompagnate da illustrazioni coerenti. La testata è stata semplificata e la navigazione da smartphone occupa meno spazio, lasciando maggiore centralità agli articoli.

Il criterio seguito è stato però quello di non trasformare il sito in un esercizio di design. Un portale che contiene migliaia di approfondimenti deve prima di tutto essere leggibile. La grafica deve aiutare a capire dove ci si trova, non chiedere attenzione per se stessa.

LO STUDIO RESTA AL CENTRO, MA CAMBIA IL MODO DI RACCONTARLO

Il nuovo progetto non mette in secondo piano l'attività professionale. La rende, semmai, più leggibile.

Le aree di consulenza sono organizzate per specializzazione e convivono con i contenuti editoriali. Chi arriva sul sito per leggere un articolo può comprendere quali competenze professionali sono presenti nello Studio. Chi arriva per cercare un servizio può, al contrario, consultare gli approfondimenti pubblicati su quella stessa materia.

Questo collegamento tra consulenza e contenuti è forse il punto che meglio rappresenta il nuovo studiopizzano.it. Non due siti diversi, uno istituzionale e uno editoriale, ma un'unica piattaforma in cui attività professionale e divulgazione si alimentano a vicenda.

UN PROGETTO CHE CONTINUERÀ A CAMBIARE

Mettere online il nuovo sito non significa considerare il lavoro concluso. Un archivio di queste dimensioni richiede

manutenzione continua, soprattutto quando ogni giorno entrano nuovi articoli, nuove norme e nuovi strumenti.

Alcune cose saranno ancora corrette, altre verranno semplificate. Probabilmente emergeranno funzioni che oggi non sono state ancora immaginate. È normale.

Il criterio resterà lo stesso con cui è stato costruito questo restyling: capire cosa serve davvero a chi utilizza il sito.

Per queste osservazioni, segnalazioni e suggerimenti dei lettori non sono un dettaglio. Se qualcosa non funziona, se una ricerca può essere migliorata o se una sezione può diventare più utile, vale la pena dirlo. Il nuovo studiopizzano.it nasce come un sito diverso, ma soprattutto come un progetto aperto.

Sabatino Pizzano



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/studiopizzano-it-cambia-pelle-online-il-nuovo-sito-tra-consulenza-e-informazione-fiscale/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Correzione errori contabili: semplificata solo con revisione legale

La correzione errori contabili con procedura semplificata spetta solo ai bilanci con revisione legale obbligatoria: condizioni e limiti dopo il DLgs 192/2025. La correzione degli errori contabili ha cambiato regole fiscali: il DLgs. 192/2025, il correttivo alla riforma dei redditi d'impresa, ha riscritto la materia inserendo il comma 1-ter nell'art. 83 del TUIR, applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025. Assonime, con la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, ne ha ricostruito il perimetro. Il punto che interessa di più chi assiste le imprese è l'ambito soggettivo: la procedura semplificata, che dà rilevanza fiscale immediata alle poste correttive senza dichiarazione integrativa, spetta solo a chi sottopone obbligatoriamente il bilancio a revisione legale dei conti, e il requisito si verifica nell'esercizio della correzione, non in quello dell'errore.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

Art. 83, comma 1-ter, TUIR, D.Lgs. 192/2025, Circolare Assonime 20/2026.

A chi si applica

Società di capitali ed enti soggetti a revisione legale del bilancio con errori contabili non rilevanti.

Azione richiesta

Effettuare la correzione semplificata degli errori non rilevanti entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La rilevanza fiscale della correzione contabile semplificata ex art. 83 TUIR è limitata agli errori non rilevanti e all'esercizio immediatamente successivo.
- 💡 **Impatto operativo:** Consente di recepire l'errore a conto economico con diretta rilevanza fiscale senza dover presentare dichiarazioni integrative per l'annualità originaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: gli errori rilevanti, fraudolenti o corretti dopo controlli fiscali avviati restano esclusi dal beneficio e richiedono la dichiarazione integrativa.

La correzione degli errori contabili ha cambiato regole fiscali: il DLgs. 192/2025, il correttivo alla riforma dei redditi d'impresa, ha riscritto la materia inserendo il comma 1-ter nell'art. 83 del TUIR, applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025. Assonime, con la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, ne ha ricostruito il perimetro. Il punto che interessa di più chi assiste le imprese è l'ambito soggettivo: la procedura semplificata, che dà rilevanza fiscale immediata alle poste correttive senza dichiarazione integrativa, spetta solo a chi sottopone obbligatoriamente il bilancio a revisione legale dei conti, e il requisito si verifica nell'esercizio della correzione, non in quello dell'errore.

COSA PREVEDE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

La procedura riconosce fiscalmente i componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui la correzione viene contabilizzata, senza che occorra presentare la dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso. Il vantaggio è evidente sul piano operativo: niente riapertura del periodo pregresso, niente ricalcolo dell'imposta di quell'anno, nessun onere sanzionatorio legato al ravvedimento, e un eventuale credito utilizzabile subito.

Il beneficio, però, è oggi molto più circoscritto di quanto fosse nella versione della norma introdotta dal DL 73/2022. Il correttivo ha costruito un perimetro selettivo che si regge su tre condizioni cumulative: la revisione legale obbligatoria, la natura non rilevante dell'errore, il rispetto di un termine breve per la correzione. Se una sola manca, si torna alla dichiarazione integrativa.

LA REVISIONE LEGALE OBBLIGATORIA COME CONDIZIONE SOGGETTIVA

L'art. 83 comma 1-ter del TUIR riserva il regime ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. La formulazione non lascia margini: restano fuori, per difetto del requisito soggettivo, le imprese che sottopongono il bilancio a revisione su base volontaria, anche quando adottano procedure di controllo del tutto assimilabili a quelle richieste alle imprese obbligate. È una scelta discutibile sul piano della ragionevolezza, perché la qualità del controllo è la stessa, ma il dato letterale è quello e la lettura di Assonime lo conferma.

Il punto merita attenzione nella pratica proprio per le società che stanno ai confini dell'obbligo, quelle che entrano ed escono dalla nomina dell'organo di controllo al variare dei parametri dell'art. 2477 c.c. o del perimetro del

consolidato: qui il regime fiscale della correzione può esserci in un esercizio e non esserci in quello successivo.

SOLO ERRORI NON RILEVANTI, E SOLO ENTRO UN TERMINE BREVE

Le altre due condizioni sono spesso trascurate nei commenti e sono invece quelle che, nella maggior parte dei casi concreti, chiudono la porta.

La prima è la natura dell'errore: la rilevanza fiscale diretta riguarda i soli errori non rilevanti, secondo la qualificazione dei principi contabili di riferimento, l'OIC 29 per i soggetti OIC e lo IAS 8 per i soggetti IAS/IFRS. Gli errori rilevanti, quelli che si correggono rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto, continuano a richiedere la dichiarazione integrativa riferita all'esercizio dell'errore. La qualificazione contabile, quindi, non è più solo una scelta di rappresentazione: determina la strada fiscale.

La seconda è il tempo. La correzione deve intervenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali e reddituali sono stati erroneamente rilevati, o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima che l'impresa abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. La finestra utile è dunque di poco più di un esercizio: l'idea che la procedura serva a sistemare annualità remote non regge più, ed è il punto su cui è più facile sbagliare ragionando per abitudine sul regime previgente.

CONTA L'ESERCIZIO DELLA CORREZIONE, NON QUELLO DELL'ERRORE

Sul requisito soggettivo Assonime richiama la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 63/2025, resa in vigenza del regime previgente ma ritenuta ancora utilizzabile: ciò che rileva è la sussistenza della revisione legale nell'esercizio in cui l'errore viene corretto, cioè quello in cui sono contabilizzate le poste correttive, non nell'esercizio in cui l'errore è stato commesso.

Un esempio, costruito dentro il nuovo limite temporale. Una società entra nell'obbligo di revisione legale nel 2026 e, redigendo il bilancio di quell'anno, rileva un errore di competenza commesso nel 2025, quando la revisione obbligatoria non era ancora prevista: la correzione può accedere al regime, perché il requisito soggettivo si misura al momento della correzione e il termine, l'approvazione del bilancio 2026, è rispettato. Il ragionamento vale a specchio: se nel 2026 la società fosse invece uscita dall'obbligo di revisione, la stessa correzione richiederebbe la dichiarazione integrativa riferita al 2025.

UN AMBITO SOGGETTIVO PIÙ AMPIO DI QUANTO SEMBRI

La circolare osserva che nel regime rientrano anche le micro imprese che non hanno optato per la redazione del

bilancio in forma ordinaria o abbreviata e che determinano il reddito secondo l'impostazione giuridico-formale, la cosiddetta derivazione semplice. Si tratta di fattispecie residuali, come le micro imprese obbligate alla revisione perché tenute alla redazione del bilancio consolidato. La rilevanza fiscale delle poste correttive, del resto, non è circoscritta ai soli soggetti in derivazione rafforzata: in questo senso, ricorda Assonime, si è espressa la Relazione illustrativa al decreto.

Sempre secondo la circolare, la disciplina dovrebbe operare, sussistendo le altre condizioni, anche per gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale e sono sottoposti a forme di vigilanza o di controllo legale dei conti, oltre che per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, quantomeno quando l'errore commesso dalla stabile organizzazione e la relativa correzione trovino corrispondenza nel bilancio, obbligatoriamente revisionato, della casa madre. Sono letture estensive di una associazione di categoria, non prassi dell'Amministrazione: in queste situazioni conviene documentare il percorso seguito e mettere in conto una possibile contestazione.

IL PESO DEL GIUDIZIO DEL REVISORE

La norma nulla dice sull'esito dell'attività di revisione: non è quindi richiesto un giudizio positivo per applicare la procedura, e un giudizio con rilievi su aspetti estranei non dovrebbe pregiudicarla. Assonime segnala però che il regime non dovrebbe trovare applicazione quando il revisore, nell'esprimere il giudizio, eccepisca proprio una scorretta applicazione della disciplina della correzione degli errori, in particolare la qualificazione come non rilevante di un errore che rilevante è. In quel caso viene meno la seconda delle tre condizioni, non un requisito formale.

Ne discende un'indicazione pratica per il revisore: la valutazione sulla rilevanza dell'errore ha ormai un effetto fiscale diretto sul suo cliente, e va documentata nelle carte di lavoro con la stessa cura riservata alle stime significative.

I SOGGETTI ESTERI FISCALMENTE RESIDENTI

La circolare si sofferma infine sui soggetti esteri fiscalmente residenti in Italia che redigono il bilancio secondo i principi contabili vigenti nella propria giurisdizione. Se adottano gli IAS/IFRS o i principi contabili locali, non dovrebbero esserci dubbi sull'applicabilità del regime, sempre che ricorrano le altre condizioni, revisione obbligatoria compresa. Nell'ipotesi in cui il bilancio sia predisposto con principi contabili ibridi e il reddito sia determinato su un rendiconto integrativo IAS/IFRS, secondo lo schema esaminato dalla risposta a interpello n. 220/2025, la correzione dovrebbe comunque poter rientrare nella disciplina, quantomeno per gli errori relativi a scritture non oggetto di rettifica nel rendiconto

integrativo. Anche qui si tratta di una conclusione interpretativa e non di un chiarimento ufficiale.

IL QUADRO DI SINTESI

SITUAZIONE	PROCEDURA SEMPLIFICATA
Bilancio con revisione legale obbligatoria, errore non rilevante corretto nei termini	Sì
Bilancio con revisione solo volontaria	No
Requisito revisione presente solo nell'esercizio dell'errore	No
Requisito revisione presente nell'esercizio della correzione	Sì
Errore qualificato come rilevante secondo OIC 29 o IAS 8	No, serve l'integrativa
Correzione oltre l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'errore	No
Correzione dopo la formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche	No
Revisore eccipisce l'errata qualificazione dell'errore come non rilevante	No

COSA FARE IN CONCRETO

Per chi predispone o certifica i bilanci 2025-2026 il percorso è lineare e va seguito in quest'ordine: verificare se l'obbligo di revisione sussiste nell'esercizio in cui si contabilizza la correzione; qualificare l'errore come rilevante o non rilevante secondo l'OIC 29 o lo IAS 8, motivando per iscritto; controllare che il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a

quello dell'errore non sia già decorso e che non siano in corso attività di controllo formalmente notificate. Solo se le tre risposte sono positive la correzione produce effetti fiscali immediati; altrimenti resta la dichiarazione integrativa, con il calcolo delle imposte dell'annualità di origine.

La circolare, per stessa ammissione di Assonime, è "oltremodo copiosa", segno della complessità della materia: diversi profili, in particolare quelli dei soggetti esteri e delle stabili organizzazioni, attendono ancora una presa di posizione dell'Agenzia.

PROCEDURA OPERATIVA: GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1

VALUTAZIONE SOGLIA DI RILEVANZA

Verificare secondo i principi contabili OIC se l'errore è non rilevante ai fini della disciplina fiscale semplificata.

2

VERIFICA REQUISITO REVISIONE LEGALE

Accertare l'assoggettamento obbligatorio del bilancio alla revisione legale e la non negatività della base imponibile IRAP.

3

RILEVAZIONE ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO

Imputare la correzione a bilancio prima dell'approvazione del rendiconto dell'anno successivo e prima di accessi dell'Amministrazione.

4

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ORDINARIA

Per errori rilevanti o emersi oltre il limite temporale, predisporre la dichiarazione integrativa ordinaria a favore o a sfavore.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/errori-contabili-correzione-semplificata-revisione-legale/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO
DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA
SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina Il Quotidiano Fiscale e ogni sabato La Settimana Fiscale via email.

[ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →](#)



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

[PRENOTA CONSULENZA →](#)